Scenario tecnico giuridico sull'etichettatura alimentare

Avv. Giorgia Andreis
Studio Avvocato Andreis e Associati
Torino – Milano

REG. UE 1169/2011

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare

→ compresi alimenti forniti dalle collettività e alimenti forniti alle collettività.

Stato attuale: atti di esecuzione ancora in itinere (ad eccezione del regolamento sui claims sul glutine).

v. Allergeni, Vegan/Vegetariani, Assunzioni di riferimento oltre a quelle attuali

D. Lgs. 231/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32.

(v. anche Relazione Illustrativa del Governo)

Elementi sostanziali presi in considerazione nella redazione del decreto sanzionatorio e di adeguamento:

Tutela della corretta informazione del consumatore

Tutela della salute del consumatore

Responsabilità dell'operatore

Competenze

Procedura

«gestione delle sanzioni»

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento 1169, con clausola di riserva, e «fatta salva» la applicazione del D. Lgs. 206/2005, Codice del Consumo.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente a irrogare le sanzioni.

Restano ferme le competenze spettanti all'AGCM (*ex* D.Lgs. 145/2007 e Codice del consumo).

Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Attenzione: clausola di riserva penale

Casi di riduzioni ed esenzioni

D.L. 91/2014: istituto della diffida e pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica.

Riduzione della sanzione fino a un terzo per le microimprese (Raccomandazione 2003/361/CE)

Non si applica la sanzione se immissione sul mercato di un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi

Non si applica la sanzione in caso di non corretta presentazione degli allergeni se procedure di ritiro/ richiamo avviate prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità.

«Soggetto responsabile»

È l'OSA, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione (art. 8, par. 1 del Regolamento).

È individuato come soggetto responsabile anche l'OSA il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 del Regolamento

L'OSA, diverso dal soggetto responsabile di cui all'art. 8, par. 3 del Regolamento [«distributore/venditore»], il quale fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500€ a 4.000€.

L'OSA che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, par. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000€ a 16.000€.

L'OSA che, in violazione dell'art. 8, par. 6 non assicura che le informazioni sugli *alimenti non preimballati* siano trasmesse all'OSA che riceve tali prodotti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000€ a 8.000€.

L'OSA che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 8 par. 7, I comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000€ a 8.000€.

Si applica la stessa sanzione per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 8, par. 7, II comma, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 8, par. 7, I comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.

Sanzioni in particolare:
Allergeni

La mancata apposizione della indicazione sugli allergeni, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000€ a 40.000€.

La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure di ritiro/richiamo *ex* art. 19 Reg. CE 178/02 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

Gli "allergeni non segnalati" possono rappresentare un grave rischio in grado di far scattare una allerta *ex* Reg. CE 178/2002.

La violazione delle disposizioni sulle modalità di indicazione degli allergeni comporta una sanzione amministrativa da 2.000€ a 16.000€.

Indicazioni obbligatorie

L’indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, comporta, quale specifica violazione dell’obbligo di cui all’art. 9, par. 1, lett. h), l’applicazione della sanzione amministrativa da 3.000€ a 24.000€.

Vendite a distanza

La violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del Regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000€ a 16.000€.

Reg. 625/17 → prelievi

Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

v. Denominazione, ingredienti, origine, titolo alcolimetrico

In caso di errori o omissioni formali → da 500€ a 4.000€.

Data di scadenza

Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000€ a 40.000€.

Dichiarazione nutrizionale

Violazione delle disposizioni sulle modalità di indicazione, sul contenuto, sull'espressione e sulla presentazione della dichiarazione nutrizionale (artt. da 30 a 35 e All. XIII, XIV e XV Regolamento):
sanzione da 2.000€ a 16.000€.

Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 1169 e disciplina sanzionatoria

Disciplina del lotto, dei distributori automatici, dei prodotti non preimballati e dei prodotti non destinati ai consumatori

Lotto

La mancata indicazione del lotto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000€ a 24.000€.

Soggetto responsabile → produttore o confezionatore o primo venditore stabilito nell'Unione europea.

La non corretta indicazione del lotto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Soggetto responsabile → l'OSA.

Alimenti non preimballati

I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio,
I prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,
I prodotti preimballati ai fini della vendita *diretta*,
I prodotti non costituenti unità di vendita *ex* art. 2 par. 2 lett. e) del Regolamento, in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo (esclusi gli alimenti di cui all'art. 19 comma VIII che sono forniti dalle collettività).

Per gli alimenti non preimballati si conferma la possibilità di usare un cartello applicato ai recipienti oppure un sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e visibile, che sia presente nel reparto dove sono esposti gli alimenti.

Le informazioni che almeno devono essere riportate sono

la denominazione dell'alimento;
l'elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento, e gli allergeni;
le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui DPR 187/2011;

il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico sup. a 1,2 %;
la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 Regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Nel caso di fornitura diretta alle collettività, le informazioni elencate possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica.

Nel caso di prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, pasta fresca e gastronomia, comprese le preparazioni alimentari: l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello oppure, per singoli prodotti, su un registro ben vista, *purché gli allergeni siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita*.

Alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività

Indicazione degli allergeni:

- deve essere riconducibile a ciascun alimento, prima che venga servito, **e**
- deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.
- Se si usano sistemi digitali, l'informazione va fornita anche su documentazione scritta e facilmente reperibile, oppure si può riportare l'avviso della possibile presenza di allergeni sul menù, registro o apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile.

Obbligo della indicazione «decongelato», salve le esenzioni *ex* Regolamento.

Violazione art. 19 sulla vendita dei prodotti non preimballati: sanzione da 1.000€ a 8.000€.

La mancata indicazione degli allergeni nella vendita degli alimenti non preimballati e di quelli serviti dalle collettività: sanzione da 3.000€ a 24.000€.

La non corretta indicazione degli allergeni:
sanzione da 1.000€ a 8.000€.
Se solo aspetti formali → da 500€ a 4.000€.

La mancata fornitura delle informazioni nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale o alle collettività: sanzione da 500€ a 4.000€

Disposizioni finali

Le disposizioni sulle norme di adeguamento (lotto, distributori automatici, alimenti non preimballati, prodotti non destinati al consumatore) non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.

Clausola di mutuo riconoscimento